



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 1073/1/X.2018/PA

Prot. n.063

Napoli, 15 maggio 2018

Al Presidente della Giunta
Regionale

- Sede -

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: verifica dei tempi di lavoro e di presenza in ufficio dirigenti regionali e controllo erariale sull'attribuzione agli stessi dirigenti pubblici del buono pasto.

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) la Costituzione italiana all'art. 36 recita «Il lavoratore ha diritto ad una *retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro* e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi»;
- b) quantità e qualità del lavoro sono elementi che per la Legge fondamentale dello Stato sono imprescindibili ed inderogabili per stabilire con equità il parametro della proporzionalità della retribuzione;
- c) mentre la qualità del lavoro può essere attinente alla sfera di giudizio soggettivo la quantità di lavoro, nella Pubblica Amministrazione, si misura in tempo;
- d) l'orario di lavoro è, pertanto, uno dei parametri per la determinazione della retribuzione;
- e) ci sono lavori di cui non è possibile predeterminarne la durata ma non ci sono lavori la cui durata non sia misurabile;

considerato che:

- a) nel riferimento all'art.16 del CCNL della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 10/04/1996 - *Orario di lavoro* - possiamo leggere:

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarì

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

-
- b) afferma l'ARAN nel "*AII_80_Orientamenti_Applicativi*", riferita all'art. 16 del CCNL dirigenza del 1996:

Tale clausola contrattuale ha introdotto, come è noto, un sistema basato sulla autoresponsabilizzazione del dirigente. In tale ambito, non è prevista alcuna quantificazione complessiva dell'orario di lavoro del dirigente, *neppure attraverso la sola definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute* (non ha, pertanto, alcun significato per i dirigenti il riferimento alle 36 ore come orario di lavoro settimanale, dato che tale indicazione vale solo per il personale non dirigente)

- c) la Corte dei Conti della Liguria - *Sentenza 143/2008, timbratura del cartellino e rispetto dell'orario minimo di servizio del dirigente struttura complessa*, afferma:

Nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente anche quando il lavoratore ha una qualifica dirigenziale, la prestazione non può essere resa in funzione delle proprie esigenze private, ma deve essere resa secondo l'orario di servizio contrattualmente previsto o preventivamente pianificato in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e correlato alle prestazioni degli altri dirigenti sottoposti. In assenza di accordo scritto, l'unica prassi condivisa dall'Azienda e mai contestata dalla stessa era quella per cui anche il dirigente di struttura complessa era tenuto a timbrare il cartellino con indicazione esatta dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa nella struttura e con rilevazione delle ore prestate in eccedenza rispetto all'orario di 38 ore. E la rilevazione delle ore di straordinario conferma la sussistenza di un orario ordinario minimo da osservare, in assenza del quale non sarebbe neppure configurabile lo straordinario

considerato, altresì, che:

- a) l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 sancisce il diritto fondamentale di ogni lavoratore alla pausa lavorativa e cita: «Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, [...] ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto [...]»;
- b) il CCNL per la dirigenza del Comparto Regioni-Enti locali del 23 dicembre 1999, all'art. 33, comma 1, demanda all'autonomia e potestà autorganizzativa dei singoli enti la definizione delle particolari modalità per la fruizione dei buoni pasto da parte dei dirigenti del comparto: «gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo [...] possono [...] secondo le modalità indicate nell'art. 34, attribuire ai dirigenti il buono pasto [...]», e all'art. 34, comma 2, sancisce che: «i dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti, ad un buono pasto per ogni giornata in



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane»;
c) l'Accordo per l'attribuzione dei buoni pasto al personale dirigente per la dirigenza dei Ministeri del 1997, all'art. 2, comma 1, dispone che:

hanno titolo all'attribuzione dei buoni pasto i dirigenti [...] che organizzano il proprio orario settimanale in modo articolato su cinque giorni [...]

ed ancora all'art.2, comma 2:

il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dirigente osserva un orario di lavoro superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa, o nella quale il dirigente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro [...]

- d) l'ARAN, nel "AII_52_Orientamenti_Applicativi", ha precisato, relativamente alla erogazione dei buoni pasto ai dirigenti del comparto Regioni-Enti locali:

[...] con riferimento alla disciplina dei buoni pasto [...] occorre tenere conto delle indicazioni contenute sia nell'art. 33 che nell'art. 34 del CCNL del 23 dicembre 1999, in virtù delle quali il titolo al buono pasto del dirigente sussiste solo nei casi in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane [...] l'attribuzione dei buoni pasto si collega all'assetto organizzativo dell'ente mentre, ai sensi dell'art.34, comma 2, i dirigenti hanno titolo ai buoni pasto "secondo le direttive adottate dai singoli enti", sulla base di tali clausole contrattuali l'ente sicuramente conserva la possibilità di stabilire condizioni e modalità ulteriori, rispetto alla disciplina generale del CCNL, per l'attribuzione dei buoni pasto ai dirigenti, in modo da tener conto sia delle proprie esigenze organizzative da soddisfare sia delle risorse a tal fine disponibili. In tale ambito l'ente, quindi, potrebbe anche decidere di inserire disposizioni concernenti eventuali condizioni temporali per il riconoscimento dei buoni pasto e le relative modalità di accertamento

- e) anche il Contratto collettivo decentrato integrativo personale dirigente del Consiglio regionale della Campania del 2015 all'art. 5, comma 2, prevede che i buoni pasto « [...] sono erogati in presenza della permanenza in servizio, sia all'interno che all'esterno delle sedi amministrative, anche in ore pomeridiane, che si intendono individuate oltre le ore 13»;

rilevato che:

- a) i dirigenti della Giunta regionale della Campania registrano la loro presenza in ufficio attraverso una sola rilevazione nel meccanismo automatico a cui



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

sono collegati i cartellini del personale del comparto che invece rilevano la loro presenza in entrata e in uscita;

- b) se i dirigenti palesano solo la loro presenza, l'amministrazione che li ha in carico non potrà conoscere il loro tempo di permanenza negli uffici, con evidente impossibilità di accertamento dell'orario di servizio del dirigente stesso, precludendo così anche l'accertamento e la verifica su chi, ad una certa ora e ad un certo giorno, era presente all'interno di un ufficio pubblico;

atteso che nell' "All_52_Orientamenti_Applicativi" dell'ARAN si precisa che:

[...] pur basato sull'autoresponsabilizzazione del dirigente che fissa autonomamente il suo orario di lavoro in relazione ai compiti ed agli obiettivi affidatigli, non esclude la possibilità per il datore di lavoro pubblico di assumere iniziative per l'accertamento delle presenze e delle assenze dal servizio dei dirigenti, anche ai fini della valutazione annuale del dirigente e dell'erogazione della retribuzione di risultato.

**Tutto ciò premesso, considerato, rilevato ed atteso
si interroga la Giunta per sapere**

1. non ritiene di dover modificare l'attuale modello di frequentazione degli uffici regionali da parte dei dirigenti, chiedendo agli stessi di voler attestare la loro presenza in ufficio con la rilevazione automatica sia in entrata che in uscita;
2. se non ritiene di dover modificare l'attuale modalità di fruizione dei buoni pasto da parte dei dirigenti in servizio presso l'Amministrazione rappresentando che l'attuale modo di fruizione potrebbe essere configurato come danno erariale.

Si comunica che provvederemo, con accesso agli atti, a chiedere copia delle presenze in ufficio (degli anni 2016, 2017 e 2018 fino alla data di ricezione della presente interrogazione) di tutti i dirigenti della Giunta regionale, richiedendo i motivi per ogni giorno di assenza con particolare attenzione per le malattie chiedendo come documento allegato l'eventuale richiesta di visita fiscale; per quanto riguarda i "servizi esterni" si chiederà la motivazione, la natura dell'esigenza, la programmazione dello stesso, il luogo dove è stato svolto, con relativa verifica, e l'autorizzazione del dirigente gerarchicamente superiore fino all'autorizzazione dell' Amministratore in carica.

Rappresentando sin d'ora che laddove dovessero riscontrarsi delle incongruenze saranno denunciate a Magistratura e Corte dei conti.


Maria Muscarà

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143

Tel. 081-7783426 - 081-7783423

Email: muscara.nur@consiglio.regione.campania.it

Pec: muscara.nur@consiglio.regione.campania.legalmail.it